Direzione generale dell'organizzazione e del personale Servizio Amministrazione

Prot. n.P.

Cagliari,

- > Alla Presidenza della Regione
 - Ufficio di Gabinetto
 - Direzioni Generali
 - Ufficio speciale dell'Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo
- > Agli Assessorati regionali
 - Uffici di Gabinetto
 - Direzioni Generali
 - Centro regionale di programmazione
 - Ufficio del controllo interno di gestione

_

- >Responsabile prevenzione della corruzione
- > Alle Unità di progetto:
 - "Eradicazione della peste suina africana"
 - "Ufficio dell'autorità di audit dei programmi operativi FESR e FSE"
 - "Ufficio di coordinamento regionale per l'attuazione del piano Sulcis"
 - "Iscol@"
 - "Interventi per l'efficientamento energetico"
 - "Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione"

Oggetto: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Livelli reddituali da applicare per il periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021.

La Legge n. 153/1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno sono rivalutati annualmente con effetto dal 1° luglio di ciascun anno. Tale rivalutazione è pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (calcolata dall'ISTAT) intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Direzione generale dell'organizzazione e del personale Servizio Amministrazione

La variazione percentuale rilevata dall'ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione dal 1° luglio 2020, è risultata pari allo 0,50 per cento.

In relazione alla sopra indicata rivalutazione l'INPS, con la circolare n. 60 del 21 maggio 2020, ha diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.

Tali tabelle, unitamente alla modulistica per la richiesta dell'assegno ed alla presente circolare, sono consultabili sul sito istituzionale (www.regione.sardegna.it>regione>struttura organizzativa>assessorato affari generali, personale e riforma della regione>direzione generale dell'organizzazione e del personale>procedimenti>assegni per il nucleo familiare) e nello spazio riservato al sistema Regione (http://regione.sardegna.it/sistemaregione).

Ai fini della corresponsione del beneficio, si ritiene utile richiamare per brevi cenni, i requisiti necessari e le modalità per ottenere l'assegno.

NUCLEO FAMILIARE

Si ricorda brevemente che la legge 20 maggio 2016 n. 76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto e l'INPS, con la circolare n. 84 del 5 maggio 2017, ha fornito alcune indicazioni in merito alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge sopra citata.

Sono da considerarsi componenti il nucleo familiare, ai soli fini dell'attribuzione del beneficio:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge (purché non legalmente ed effettivamente separato);
- l'unito/a civilmente del richiedente;
- il convivente di fatto del richiedente (solo se è stato stipulato il contratto di convivenza);
- i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, naturali conviventi, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati dai competenti organi di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto), non coniugati, di età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (inabili al 100 per cento);

Direzione generale dell'organizzazione e del personale Servizio Amministrazione

NB: i nipoti in linea retta per essere equiparati ai figli devono essere a carico dell'ascendente (nonno/bisnonno). Tali requisiti sono dimostrati quando l'ascendente provvede abitualmente al mantenimento del minore. Il mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, in caso di non convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

- i figli o equiparati di età superiore ai 18 anni ed inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti, ma solo in presenza di nuclei familiari numerosi (almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni);
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente di età inferiore a 18 anni compiuti (ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro inabili al 100 per cento), non coniugati, orfani di entrambi i genitori e che non abbiano diritto alla pensione dei superstiti.

Il diritto all'ottenimento dell'assegno per il nucleo familiare spetta anche ai dipendenti che, al 1° luglio 2020, si trovino nella condizione di celibe o nubile, vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, ed abbiano figli minori conviventi o affidati con sentenza del Tribunale.

Le eventuali situazioni particolari (separazione, divorzio, inabilità, ecc.), che peraltro danno diritto all'applicazione di una diversa tabella, dovranno essere certificate da idonea documentazione, cioè, secondo i casi:

- copia della sentenza di separazione o di annullamento del matrimonio, rilasciata dal Tribunale;
- copia del provvedimento rilasciato dalla "commissione medica di prima istanza", ed eventuali successive revisioni, attestante la percentuale di invalidità del familiare inabile.

I sopra elencati documenti NON vanno presentati se già in possesso di questo Ufficio.

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

L'altro elemento che, insieme alla composizione del nucleo familiare, determina l'ammontare dell'assegno è il reddito complessivo costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e degli altri soggetti componenti il nucleo stesso.

Concorrono alla formazione del reddito:

Direzione generale dell'organizzazione e del personale Servizio Amministrazione

- l'ammontare dei redditi complessivi assoggettabili all'Irpef (da lavoro, da pensione, da terreni
 e fabbricati ecc.), conseguiti dai componenti il nucleo familiare nel corso dell'anno 2019, al
 lordo delle detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali;
- i redditi soggetti a tassazione separata (ad es. arretrati di retribuzione e/o di pensione);
- i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva se superiori a €1.032,91 annui;
- i redditi prodotti all'estero, esclusi quelli dei figli minori o maggiorenni inabili residenti all'estero;
- l'assegno periodico corrisposto dall'altro coniuge nei casi di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio, escluso quello destinato al mantenimento dei figli;
- le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso;
- le pensioni, indennità ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;
- le pensioni sociali.

Pare opportuno sottolineare che i redditi da fabbricati vanno computati al lordo della deduzione relativa all'abitazione principale.

Non concorrono alla formazione del reddito:

- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili e ai ciechi civili;
- le indennità di accompagnamento ai minori e invalidi non deambulanti.

Nei casi in cui il reddito di uno dei componenti il nucleo familiare risulti negativo in relazione a perdite di esercizio connesse ad attività di lavoro autonomo o di impresa, il reddito stesso dovrà essere considerato uguale a zero, senza che le anzidette perdite possano essere sottratte dal reddito degli altri componenti il nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito familiare complessivo.



Direzione generale dell'organizzazione e del personale Servizio Amministrazione

La corresponsione dell'assegno è subordinata al rispetto della condizione che la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, non risulti inferiore al settanta per cento (70%) del reddito complessivo del nucleo familiare.

RICHIESTA

Il personale in servizio in possesso dei requisiti dovrà produrre apposita istanza sul Mod. ANF 2020 allegato alla presente circolare. Il modello, correttamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal richiedente e dal coniuge (o dall'unito/a civilmente o dal convivente di fatto in caso di sottoscrizione del contratto di convivenza), dovrà essere inoltrato, in unica copia, allo scrivente Servizio per il tramite dell'Assessorato o Ufficio di appartenenza, unitamente alla seguente documentazione:

- fotocopia integrale del modello Redditi 2020 o del mod. 730/2020 relativo ai redditi propri, del coniuge (o dell'unito/a civilmente o del convivente di fatto in caso di sottoscrizione del contratto di convivenza) e degli altri componenti il nucleo familiare (se possessori di redditi), conseguiti nell'anno 2019;
- fotocopia integrale della Certificazione Unica 2020 del coniuge (o dell'unito/a civilmente o del convivente di fatto in caso di sottoscrizione del contratto di convivenza) e degli altri componenti il nucleo familiare (se possessori di redditi e non dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna);
- fotocopia del documento di identità dei soggetti che sottoscrivono i quadri D ed E del Mod.
 ANF 2020 (coniuge o unito/a civilmente o convivente di fatto del richiedente e richiedente).

Si evidenzia che <u>la documentazione richiesta dovrà essere presentata in un'unica copia ed inoltre non dovrà essere presentata la Certificazione Unica 2020 relativa ai redditi percepiti dall'Amministrazione regionale.</u>

Considerato che attualmente la maggior parte del personale sta prestando la propria attività in regime di smart working e che potrebbe incontrare delle difficoltà ad inoltrare la domanda per il tramite del proprio ufficio, è consentito trasmettere la domanda e la documentazione sopra elencata anche via mail, inoltrando la stessa dalla propria casella istituzionale (
_@regione.sardegna.it) alla casella aagg.previdenza.assistenza@regione.sardegna.it.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTÒNOMA DELLA SARDEON.

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI. PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale Servizio Amministrazione

In questo caso alla mail dovrà essere allegato il file pdf della domanda ed uno o più file pdf della

documentazione necessaria.

Accertata la regolarità e la completezza della documentazione a corredo dell'istanza, lo

scrivente Ufficio provvederà a dare le disposizioni alla Direzione generale dei servizi finanziari

affinché proceda alla liquidazione dell'assegno spettante.

Tutte le variazioni della composizione familiare ed il venir meno delle condizioni che

abbiano dato diritto all'applicazione di una tabella particolare, ad eccezione del compimento dei 18

anni da parte di uno dei componenti il nucleo, devono essere comunicate a questa Direzione

generale non oltre 30 giorni dal loro verificarsi.

In applicazione dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, l'assegno per il nucleo

familiare può essere richiesto direttamente anche dall'ex coniuge del dipendente separato che ha

in affidamento i figli, purché non svolga attività di lavoro e non sia titolare di pensione (ovvero non

abbia titolo al trattamento di famiglia per un suo rapporto di lavoro).

CORRESPONSIONE ARRETRATI

La richiesta di corresponsione dell'assegno riferita a periodi precedenti, può essere

accolta, previa verifica dei requisiti, limitatamente ai cinque anni precedenti la data di

presentazione dell'istanza.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'U.R.P. della Direzione

generale dell'organizzazione e del personale al seguente numero: 070 606 7026 o utilizzando la

seguente casella di posta: aagg.personale.urp@regione.sardegna.it.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare massima diffusione alla presente circolare tra

tutto il personale, compreso quello assegnato alle sedi periferiche.

Il Direttore del Servizio

Maria Ledda

Responsabile del settore: Ettore Manca – tel. 0706066052 – emanca@regione.sardegna.it

6/6

Firmato digitalmente da

MARIA LEDDA